CITTA' DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01200203525034 del 05/10/2021 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n. 523881 del 15/11/2021.

Oggetto: Italgas Reti S.p.A. - Regolamentazione della circolazione, per lavori sulla rete del gas, in via Gobbi all'altezza dei civici 21 e 23 a Favaro – Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società Italgas Reti S.p.A. ha presentato la Segnalazione Certificata Inizio Attività per Manomissione Temporanea di suolo pubblico/privato aperto al pubblico acquisita con prot. n. *518535* del 11/11/2021;

Considerato che:

- ai fini della realizzazione dei lavori in via Gobbi all'altezza dei civici 21 e 23 risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare;
- per la realizzazione dei lavori si rende necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato;
- la Ditta Esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere ed il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- i lavori sono stati affidati alla Ditta Melinato Impianti con sede in via Accopè Fratte 11/14 a Mirano (VE);

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Melinato Impianti S.r.l. con marca da bollo n. 01201207324985 del 26/10/2021 annullata dall'istante e acquisita con prot. n. *523881 del 15/11/2021*;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

CITTA' DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 **di regolamentare la circolazione in via Gobbi all'altezza dei civici 21 e 23 a Favaro – Venezia, secondo le seguenti disposizioni:**

1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;

1.2 le lavorazioni sono eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;

1.3 istituire il limite di velocità di 30 km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;

1.4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità della circolazione veicolare;

1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;

2 **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

3 **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**

4 **prescrizioni a carattere generale:**

4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;

4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;

4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;

4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;

CITTA' DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;

4.6 la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

4.8 sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LL.PP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 9 dicembre 2021.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

CITTA' DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 22 novembre 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

CITTA' DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.